

**BANCA CARIGE****Foglio informativo a disposizione della clientela ai sensi del
Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 Trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti con i clienti****LE1**

1/13

SM n. 18/2022

Aggiornato al 01/05/2022

Informazioni sulla Banca

Banca Carige S.p.A.

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: www.gruppocarige.it - email: carige@carige.it - Teleg.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 – Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 – Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 – Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi

**Operazioni di locazione finanziaria
“Leasing”****CARATTERISTICHE**

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire per incarico del concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che assume così tutti i rischi relativi ai beni predetti e conserva la facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogare il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

Il canone rappresenta il piano di ammortamento della somma finanziata (costo di acquisto del bene) dove il canone stesso costituisce il rimborso progressivo di una quota capitale e di una quota interessi.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria è, in determinati casi, accompagnata dall'offerta di assicurazione incendio e furto tramite polizza stipulata con Carige Assicurazioni.

Il leasing può rientrare nell'ambito di finanziamenti concessi con **fondi della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (al momento non disponibili)**, istituzione che ha come missione il finanziamento di investimenti che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione: sviluppo delle regioni meno favorite, sostegno della crescita economica e dell'occupazione, rafforzamento della competitività del sistema industriale, appoggio alle Piccole e Medie Imprese. I prestiti della BEI sono destinati a progetti di comprovata validità economica nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni, della protezione dell'ambiente e riqualificazione urbana, dell'industria e dei servizi, della sanità e dell'educazione. I prestiti della BEI di norma non superano il 50% del costo di un progetto (con esclusione dei fabbisogni di circolante o di tesoreria).

Per motivi di efficienza operativa, la BEI finanzia le piccole e medie imprese indirettamente e in collaborazione con il settore bancario, tramite linee di credito a medio e lungo termine accordate a banche ed intermediari finanziari operanti a livello nazionale e regionale, che a loro volta erogano i fondi ottenuti dalla BEI a favore di investimenti conformi ai criteri della Banca.

I tassi di interesse applicati, fissi o variabili, riflettono i costi della raccolta della BEI sul mercato dei capitali. Tenuto conto della sua qualità di emittente con rating AAA (il più elevato) e della sua natura di istituzione senza fini di lucro, i tassi sono particolarmente interessanti per gli operatori.

Soggetti finanziabili e condizioni dei prestiti vengono individuati di volta in volta dai contratti che vengono sottoscritti con la BEI.

Le condizioni applicate sono migliorative rispetto a quelle standard pubblicizzate nel presente foglio informativo.

Per maggiori informazioni sui finanziamenti BEI i clienti possono consultare il sito <http://www.pmi.it/tag/bei>.

**RISCHI**

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia come: **"il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto, delle imposte) contrattualmente previsti.** Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". *L'ammontare del canone può essere determinato ipotizzando che il rimborso dell'importo finanziato (costo di acquisto del bene) avvenga a tasso fisso o a tasso variabile.*

Operazioni a tasso fisso

Il tasso viene determinato come somma tra l'I.R.S. (interest rate swap), rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula e diffuso dal circuito Bloomberg, correlato alla durata del finanziamento, aumentato di una quota fissa denominata spread massimo di:

Punti di spread	Categoria di operazione
6,65	Immobiliare
8,00	Beni strumentali
8,00	Autovetture
8,00	Imbarcazioni

Per le durate intermedie devono essere assunti i valori IRS della durata superiore.

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing **massimi** calcolati sulla base del valore dell'IRS – durata massima per ciascuna tipologia di locazione - valido per il mese di **maggio** praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso.

Tasso fisso Nominale (massimo praticato)	
beni strumentali	9,39
Autoveicoli	9,39
Immobili	8,42
Imbarcazioni	9,39
Tasso fisso Effettivo (massimo praticato)	
beni strumentali	9,74
Autoveicoli	9,74
Immobili	8,69
Imbarcazioni	9,74

**Operazioni a Tasso Variabile**

Il tasso è indicizzato all'EURIBOR 6 MESI LETTERA, BASE 360GG MEDIA MESE PRECEDENTE o all'EURIBOR 3 MESI LETTERA, BASE 360GG MEDIA MESE PRECEDENTE (cfr. infra) aumentato di una corrispondente quota fissa denominata spread massimo di:

Punti di spread	Categoria di operazione
6,65	Immobiliare
8,00	Beni strumentali
8,00	Autovetture
8,00	Imbarcazioni

Il tasso è variabile con cadenza mensile al variare del parametro suddetto.

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing di stipula **massimi** (calcolati sulla base del valore del parametro EURIBOR 6 MESI valido per il mese di **maggio** pari a **-0,30%**) praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso; in caso di parametro di riferimento negativo, il tasso leasing non potrà mai essere inferiore al valore della quota fissa denominata spread.

Tasso indicizzato Nominale (massimo praticato)	
beni strumentali	8,00
Autoveicoli	8,00
Immobili	6,65
Imbarcazioni	8,00
Tasso indicizzato Effettivo (massimo praticato)	
beni strumentali	8,30
autoveicoli	8,30
immobili	6,85
imbarcazioni	8,30

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing di stipula **massimi** (calcolati sulla base del valore del parametro EURIBOR 3 MESI valido per il mese di **maggio** pari a **-0,45%**) praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso; in caso di parametro di riferimento negativo, il tasso leasing non potrà mai essere inferiore al valore della quota fissa denominata spread.

Tasso indicizzato Nominale (massimo praticato)	
beni strumentali	8,00
Autoveicoli	8,00
Immobili	6,65
Imbarcazioni	8,00
Tasso indicizzato Effettivo (massimo praticato)	
beni strumentali	8,30
autoveicoli	8,30
immobili	6,85
imbarcazioni	8,30

Successivamente alla stipula, l'indicizzazione avverrà con cadenza trimestrale (solare), sempre con il medesimo parametro di riferimento, ma rilevato il mese precedente al trimestre di riferimento (cfr. infra)

Il **"tasso leasing"** concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.



Usura

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

Categoria di operazioni	Classe di importo	Tassi soglia
Leasing Strumentale	fino a 25.000,00 Euro	14,1250
	oltre 25.000,00 Euro	10,1250
Leasing immobiliare	a tasso fisso	7,8875
	a tasso variabile	7,7625
Leasing autoveicoli e aeronavale	fino a 25.000,00 Euro	13,4875
	oltre 25.000,00 Euro	12,0125

Costi ed Oneri Accessori

Spese istruttoria:

- Immobiliare
 - per immobili già esistenti:
 - industriale/commerciale, 5‰, minimo EURO 500,00 + IVA;
 - abitativo 5‰, minimo EURO 500,00 + IVA;
 - per immobili da costruire/ristrutturare 5‰, minimo EURO 2.500,00 + IVA oltre al recupero delle spese vive sostenute (gli oneri relativi al rogito di acquisto e vendita restano a carico dei locatari);
- Strumentale, automobilistico e veicoli commerciali e industriali:
 - fino a EURO 50.000,00 0,75% minimo EURO 250,00 + IVA;
 - oltre 50.000,00 5‰, minimo EURO 400,00 + IVA;
- Unità da diporto (imbarcazioni/navi): 5‰, minimo EURO 1000,00 + IVA;
- Imbarcazioni, navi e aeromobili ad uso commerciale: 5‰, minimo EURO 1.000,00 + IVA

Commissione di analisi preliminare documentazione impianti energia alternativa: € 500,00 + IVA, oltre alle spese di istruttoria

Spese di gestione acquisto beni in asta: € 1.000,00 + IVA oltre spese di istruttoria;

Supplemento istruttoria contratti con più fornitori:

- * Automobilistico, strumentale e navale: € 50,00 + IVA per ogni ordine oltre il primo;
- * immobiliare: € 50,00 + IVA per ogni ordine oltre il primo;
- * Immobiliare costruendo € 75,00 + IVA per appalto.

Supplemento istruttoria gestione fornitori esteri: € 500,00 + IVA

Spese autorizzazione per estero (rilascio autorizzazione da parte della concedente per utilizzo del bene fuori dai confini italiani): € 200,00 + IVA

Commissione di organizzazione (arrangement fee): percepita sui finanziamenti concessi sia alle imprese sia ai privati nella misura del:

- 1,00% per importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 25.000 euro
- 1,00% per importo pari o superiore a 25.000 euro e inferiore a 500.000 euro
- 1,50% per importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro
- 2,00% per importo pari o superiore ad un milione di euro

Spese di gestione pratiche agevolate: € 500,00 + IVA oltre spese di istruttoria;

Spese incasso fatture: tramite c/c banche del Gruppo Carige € 2,50 + IVA, tramite altre banche € 10,00 + IVA.

Richiamo incasso effetti (deleghe SDD relative ai canoni di locazione): € 20,00 + IVA.

Spese di perizia: il servizio di valutazione immobiliare è fornito da Cerved Group S.p.A. alle seguenti condizioni, oltre a eventuali spese di viaggio e/o trasporto e di acquisizione documentazione:



PERIZIA FULL su valore immobile urbanistica catastale tecnica impiantistica	immobile finito	immobile da costruire	immobile da ristrutturare	verifica SAL per immobili da acquistare e ristrutturare o da costruire	fine lavori
fino a € 500.000	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 100,00
da € 500.001 a € 1.000.000	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 200,00	€ 200,00
da € 1.000.001 a € 2.500.000	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 200,00	€ 200,00
da € 2.500.001 a € 4.000.000	a preventivo	a preventivo	a preventivo	a preventivo	a preventivo
> € 4.000.000	a preventivo	a preventivo	a preventivo	a preventivo	a preventivo

quotazione verifiche	
subentro - richiesta conformità urbanistica e catastale - DD Tecnica FULL	€ 400,00
riscatto ordinario o anticipato - richiesta conformità urbanistica e catastale - DD Tecnica FULL	€ 400,00
riscatto parziale, che richiede anche una valutazione dell'immobile che rimane e di quello che viene riscattato anticipatamente.	€ 400,00
	oltre costo valutazione (vedi tabella Perizia FULL)

Tasso di attualizzazione (risoluzione anticipata, inadempimento, risoluzione consensuale): il minore tra Euribor 6 mesi lettera, base 360gg. media mese precedente alla data della stipula del contratto e lo stesso al momento della risoluzione del contratto rilevato da "IL SOLE 24 ORE" in ragione di anno commerciale

Tipologia di tassi, parametri e criteri di indicizzazione del tasso

Tasso di stipula:

Il tasso, fisso o variabile, viene determinato come sopra descritto.

Tasso di indicizzazione e modalità di applicazione

Tasso indicizzato all'EURIBOR 6 MESI LETTERA, BASE 360GG, MEDIA MESE PRECEDENTE AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO, diffuso dal circuito Bloomberg, nonché dai principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Nel caso in cui il predetto parametro di indicizzazione presentasse valori negativi, il valore del parametro verrà considerato pari a "zero".

La verifica dello scostamento di detto parametro avverrà trimestralmente, nei mesi antecedenti l'inizio dei trimestri solari, vale a dire dicembre, marzo, luglio e settembre ed avrà effetto sui canoni in scadenza nel trimestre in corso (se, in relazione dell'attivazione del contratto, si maturano canoni interi - cfr esempi) ovvero nel trimestre immediatamente successivo e verrà regolato attraverso l'emissione di documenti contabili appositamente emessi (fatture o note di credito) Le variazioni, positive o negative, inferiori ad euro 50,00 potranno non essere liquidate nel periodo di competenza e riportate nel computo del periodo successivo.

In sostanza per l'indicizzazione che viene effettuata 4 volte l'anno vengono presi a riferimento i valori assunti dal parametro Euribor sei mesi dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Esempi: un contratto stipulato a febbraio, con primo canone completo relativo al mese di marzo rientra nel criterio di indicizzazione che prende a riferimento il mese di dicembre; in un contratto stipulato nel mese di marzo, seconda quindicina, i canoni corrisposti ad aprile, maggio e giugno (calcolati sulla base del tasso stipula) verranno confrontati e conguagliati facendo riferimento al valore che il parametro di indicizzazione avrà assunto nel mese di marzo.

Scadenza canoni periodici: ultimo giorno del mese o giorno 15 del mese, a seconda che l'attivazione del contratto avvenga nella prima o nella seconda quindicina del mese. L'attivazione del contratto coincide con la data della consegna del bene o del pagamento al fornitore.

Tasso per il calcolo dei canoni di prelocazione (es. quando il bene non è ancora disponibile): Euribor sei mesi lettera base 360 GG, media mese precedente aumentato di 6 punti percentuali per le operazioni di locazione immobiliare e nautico e di 7 punti percentuali per le operazioni di leasing strumentale e automobilistico. In caso di parametro negativo, il valore considerato sarà pari a zero, valendo la sola componente fissa infra indicata, senza sottrazione di valori negativi.

Costi assicurativi: L'assicurazione, obbligatoria a copertura di incendio e furto per operazioni mobiliari di beni non registrati sino ad euro 750.000,00 ed incendio (polizza fabbricati) per operazioni immobiliari sino ad euro 10.000.000,00 è a carico del locatario, a cura di Banca Carige stipulata con HDI Italia S.p.A.

Le polizze di assicurazione per gli autoveicoli e le imbarcazioni (beni strumentali registrati) sono a cura e carico dell'Utilizzatore, con vincolo a favore di Banca Carige Spa, per tutta la durata del contratto.

Si specificano di seguito i costi assicurativi in relazione alle varie tipologie di finanziamento:

Leasing Immobiliare Commerciale: 0,60 per mille annuo su importo del finanziamento;

Leasing Immobiliare Industriale: 1,00 per mille annuo per importo finanziato fino a 500.000,00 euro;

Leasing Immobiliare Industriale: 0,85 per mille annuo per importo finanziato da 500.001 a 3.000.000 euro;

Leasing Immobiliare Industriale: 0,70 per mille annuo per importo finanziato da 3.000.001 a 10.000.000 euro;

Leasing Immobiliare Abitativo: 0,45 per mille annuo su importo del finanziamento;

Leasing Strumentale (non registrato): 1,40 per mille annuo su importo del finanziamento.

Disamina della polizza stipulata a cura e carico dell'utilizzatore: € 100,00 + IVA

Adeguamento copertura assicurativa/valore commerciale € 50,00 + IVA.

Revoca da parte dell'utilizzatore della copertura assicurativa fornita dalla Banca: € 100,00 + IVA

Predisposizione polizza a cura del concedente, ove non vi provveda l'utilizzatore che si sia obbligato all'impegno: € 250,00 + IVA. oltre le spese polizza

Interessi di mora: calcolati al tasso stabilito semestralmente (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno) maggiorando di 6 punti percentuali, su base annua, il tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato



giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'Euribor e diffuso dal circuito Bloomberg (o dal sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) di norma pubblicato su "IL SOLE 24 ORE", relativo alla media del mese di dicembre per il primo semestre dell'anno successivo e del mese di giugno per il secondo semestre dell'anno, se positivo, valendo altrimenti la sola componente fissa infra indicata senza sottrazione di eventuali valori negativi.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare, in via definitiva od in via temporanea, la disponibilità del tasso di riferimento sopra indicato, potrà essere adottato il tasso di riferimento utilizzato, in quel momento, dalla Banca per il prodotto della stessa specie o, in subordine, ridefinendo un riferimento a tassi espressivi delle condizioni del mercato, maggiorando i predetti indicatori di cinque punti percentuali.

Imposta di bollo: € 16,00 applicabile nel caso in cui il servizio non sia regolato tramite conto corrente.

Notifiche di sanzioni amministrative: € 50,00 + IVA.

Comunicazioni di sollecito pagamento: € 30,00 + IVA per ogni comunicazione.

Variazioni amm. e/o contrattuali, rimborso spese: immobili, imbarcazioni da diporto e navi € 1.000,00 + IVA; beni strumentali e auto € 500,00 + IVA

Spese, oneri ed imposte per la gestione dei beni: a carico dei locatari. I canoni dei contratti di leasing immobiliare sono assoggettati ad imposta di registro nella misura stabilita dalla legge.

Oneri relativi a rogito di acquisto e vendita (per beni immobiliari e navali): a carico dell'Utilizzatore.

Spese sostenute in relazione ad atti notarili stipulati successivamente alla stipula del contratto: € 500,00 + IVA

Rilascio certificazioni o dichiarazioni liberatorie: € 50,00 + IVA.

Rilascio dichiarazione sostitutiva di atto notorio: € 50,00 + IVA.

Spese di gestione extra per leasing automobilistico € 150,00 + IVA.

Spese relative a liquidazione contributo agevolativo per erogazione: € 10,00 + IVA

Spese per conteggio riscatto anticipato: € 50,00 + IVA.

Spese per riscatto ordinario o anticipato:

- automobilistico: € 250,00 + IVA
- strumentale: € 100,00 + IVA
- immobiliare: € 1.000,00 + IVA
- barche: € 1.000,00 + IVA

oltre alle spese di perizia e alle spese vive sostenute

Spese per riscatto anticipato parziale:

- automobilistico: € 250,00 + IVA
- strumentale: € 100,00 + IVA
- immobiliare: € 1.000,00 + IVA
- barche: € 1.000,00 + IVA

oltre alle spese di perizia e alle spese vive sostenute

Gestione fine locazione/fine anticipata (problematiche extra/non standard relative ai riscatti): € 500,00 + IVA

Canone semestrale proroga riscatto: calcolato nella misura del 15% del valore del riscatto della locazione.

Spese per proroga riscatto: immobili, imbarcazioni da diporto e navi € 1.000,00 + IVA; beni strumentali e auto € 500,00 + IVA

Richieste specifiche di atti tecnici (servitù, convenzioni, cessioni d'area): € 500,00 + IVA oltre le spese vive sostenute

Pagamenti a fornitore a S.A.L.: € 25,00 + IVA.

Gestione certificazione S.A.L a cura del perito: € 100,00 + IVA + spese perito

Spese di gestione sinistri: beni strumentali e auto € 500,00 + IVA; navi, imbarcazioni da diporto, immobili € 1.000,00 + IVA

Spese di gestione furti: € 500,00 + IVA ;

Spese recupero del bene: € 1.000,00 + IVA oltre le spese vive sostenute

Gestione pratica perdita possesso: € 250,00 + IVA oltre le spese vive sostenute

Autorizzazione alla sublocazione: € 200,00 + IVA.

Rilascio di deleghe condominiali: € 50,00 + IVA.

Invio comunicazioni periodiche:

- rendiconto e documento di sintesi € 2,00
- nota integrativa, Irap € 50,00

Invio duplicati comunicazioni periodiche:

- rendiconto e documento di sintesi € 10,00
- nota integrativa, Irap € 50,00

Rilascio di copie di documenti contrattuali personalizzati ante stipula: € 40,00 + IVA

Copia conforme contratto: € 50,00 + IVA

Duplicati documentazione varia escluso le fatture: € 50,00 + IVA per ogni documento.

Rilascio duplicati fatture: € 20,00 + IVA;

Variazione della domiciliazione bancaria (per pagamenti non domiciliati presso le Banche del Gruppo): € 100,00 + IVA.

Rilascio di procure: € 200,00 + IVA.+ spese notaio

Gestione pratiche operazioni di subentro: immobiliari € 2.000,00 + IVA, imbarcazioni da diporto € 3.000,00 + IVA, navi e aeromobili € 5.000,00 + IVA, beni strumentali € 500,00 + IVA, autoveicoli € 750,00 + IVA oltre le spese vive sostenute.

Gestione: Pratiche Docfa (variazioni catastali), pratiche con enti vari, modifica o rettifiche atti notarili: € 150,00 + IVA

Gestione eventi o fatti inerenti ad immobili in generale: € 150,00 + IVA

Autorizzazione esecuzione spese edili: € 300,00 + IVA

Voltura concessione edilizia: € 300,00 + IVA

Assistenza o rappresentanza giudiziale nell'interesse dell'utilizzatore: € 3.000,00 + IVA+ spese legali per professionisti

Spese passaggio di proprietà targato: € 350,00 + IVA oltre le spese vive sostenute e Imposta Provinciale di Trascrizione – dal 26/6/2011 dovuta in misura non più fissa pari a 150,81 euro ma modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli

**Gestione passaggio di proprietà agevolato – Minivoltura legge DINI:** € 350,00 + IVA oltre le spese vive sostenute**Variazione coordinate bancarie:** € 50,00 + IVA oltre spese di incasso**Gestione altre richieste di tipo amministrativo:** € 500,00 + IVA**Gestione per insoluto:** € 50,00 + IVA**Registrazione contratto:** € 100,00 + IVA + imposte dovute**Gestione annuale imposta registro su canoni:** € 50,00 + IVA + imposte dovute**Adempimenti ICI:** € 100,00 + IVA**Pagamento imposte e tasse:** 10% dell'imposta pagata con max di € 100,00**Rivalsa pagamenti sostenuti per conto dell'utilizzatore:** € 50,00 + IVA**Variazione anagrafiche:** € 50,00 + IVA**Cambio armatore/registro/iscrizione capitaneria/cambio esercizio:** € 500,00 + IVA + spese sostenute**Pagamento spese amministrazione in caso di inadempimento dell'utilizzatore:** € 200,00 + IVA + spese sostenute**Pagamento tassa di circolazione in caso di inadempimento dell'utilizzatore:** € 100,00 + IVA oltre all'importo dovuto della tassa di circolazione

Condizioni particolari

Operazioni di leasing garantite da Consorzi fidi non vigilati da Banca d'Italia (art.106 TUB)

Operazioni a tasso fisso

Il tasso viene determinato come somma tra l'I.R.S. (interest rate swap), rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula e diffuso dal circuito Bloomberg, correlato alla durata del finanziamento, aumentato di una quota fissa denominata spread massimo di:

Punti di spread	Categoria di operazione
5,90	Immobiliare
7,35	Beni strumentali
7,60	Autovetture
7,60	Imbarcazioni

Per le durate intermedie devono essere assunti i valori IRS della durata superiore.

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing **massimi** calcolati sulla base del valore dell'IRS – durata massima per ciascuna tipologia di locazione - valido per il mese di **maggio** praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso.

Categoria di operazione	Tasso fisso Nominale (massimo praticato)
beni strumentali	8,74
autoveicoli	8,99
immobili	7,67
imbarcazioni	8,99
	Tasso fisso Effettivo (massimo praticato)
beni strumentali	9,04
autoveicoli	9,31
immobili	7,89
imbarcazioni	9,31

Operazioni a tasso variabile

Il tasso è indicizzato all'EURIBOR 6 MESI LETTERA, BASE 360GG MEDIA MESE PRECEDENTE aumentato di una corrispondente quota fissa denominata spread massimo di:

Punti di spread	Categoria di operazione
5,90	Immobiliare
7,35	Beni strumentali
7,60	Autovetture
7,60	Imbarcazioni

Il tasso è variabile con cadenza mensile al variare del parametro suddetto.



Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing di stipula **massimi** (calcolati sulla base del valore del parametro valido per il mese di **maggio** pari a **-0,30%**) praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso; in caso di parametro di riferimento negativo, il tasso leasing non potrà mai essere inferiore al valore della quota fissa denominata spread.

Categoria di operazione	Tasso variabile Nominale (massimo praticato)
beni strumentali	7,35
Autoveicoli	7,60
Immobili	5,90
Imbarcazioni	7,60
	Tasso variabile Effettivo (massimo praticato)
beni strumentali	7,61
Autoveicoli	7,88
Immobili	6,08
Imbarcazioni	7,88

Commissione di organizzazione (arrangement fee): percepita sui finanziamenti concessi sia alle imprese sia ai privati nella misura del:

- o 0,70% per importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 25.000 euro
- o 0,70% per importo pari o superiore a 25.000 euro e inferiore a 500.000 euro
- o 1,10% per importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro
- o 1,40% per importo pari o superiore ad un milione di euro

Spese istruttoria:

- Immobiliare
 - per immobili già esistenti:
 - o industriale/commerciale, 5‰, minimo EURO 500,00 + IVA;
 - o abitativo 5‰, minimo EURO 500,00 + IVA;
 - per immobili da costruire/ristrutturare 5‰, minimo EURO 2.500,00 + IVA
- oltre al recupero delle spese vive sostenute (gli oneri relativi al rogito di acquisto e vendita restano a carico dei locatari);
- Strumentale, automobilistico e veicoli commerciali e industriali:
 - o fino a EURO 50.000,00 0,75% minimo EURO 250,00 + IVA;
 - o oltre EURO 50.000,00 5‰, minimo EURO 400,00 + IVA;
- Unità da diporto (imbarcazioni/navi): 5‰, minimo EURO 1000,00 + IVA;
- Imbarcazioni, navi e aeromobili ad uso commerciale: 5‰, minimo EURO 1.000,00 + IVA

Per le altre condizioni si applicano le misure standard.

Condizioni particolari

Operazioni di leasing garantite da Consorzi fidi vigilati da Banca d'Italia (art. 107 TUB) e dalla Garanzia Diretta del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/96

Operazioni a tasso fisso

Il tasso viene determinato come somma tra l'I.R.S. (interest rate swap), rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula e diffuso dal circuito Bloomberg, correlato alla durata del finanziamento, aumentato di una quota fissa denominata spread massimo di:

Punti di spread	Categoria di operazione
5,80	Immobiliare
7,35	Beni strumentali
7,60	Autovetture
7,60	Imbarcazioni

Per le durate intermedie devono essere assunti i valori IRS della durata superiore.

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing **massimi** calcolati sulla base del valore dell'IRS – durata massima per ciascuna tipologia di locazione - valido per il mese di **maggio** praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso.



Categoria di operazione	Tasso fisso Nominale (massimo praticato)
beni strumentali	8,74
Autoveicoli	8,99
Immobili	7,57
Imbarcazioni	8,99
	Tasso fisso Effettivo (massimo praticato)
beni strumentali	9,04
Autoveicoli	9,31
Immobili	7,79
Imbarcazioni	9,31

Operazioni a tasso variabile

Il tasso è indicizzato all'EURIBOR 6 MESI LETTERA, BASE 360GG MEDIA MESE PRECEDENTE aumentato di una corrispondente quota fissa denominata spread massimo di:

Punti di spread	Categoria di operazione
5,80	Immobiliare
7,35	Beni strumentali
7,60	Autovetture
7,60	Imbarcazioni

In relazione il tasso è variabile con cadenza mensile al variare del parametro suddetto.

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing di stipula **massimi** (calcolati sulla base del valore del parametro valido per il mese di **maggio** pari a **-0,30%**) praticati in base al costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria ed alla natura merceologica del bene stesso; in caso di parametro di riferimento negativo, il tasso leasing non potrà mai essere inferiore al valore della quota fissa denominata spread.

Categoria di operazione	Tasso variabile Nominale (massimo praticato)
beni strumentali	7,35
Autoveicoli	7,60
Immobili	5,80
Imbarcazioni	7,60
	Tasso variabile Effettivo (massimo praticato)
beni strumentali	7,63
Autoveicoli	7,90
Immobili	6,00
Imbarcazioni	7,90

Commissione di organizzazione (arrangement fee): percepita sui finanziamenti concessi sia alle imprese sia ai privati nella misura del:

- o 0,70% per importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 25.000 euro
- o 0,70% per importo pari o superiore a 25.000 euro e inferiore a 500.000 euro
- o 1,10% per importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro
- o 1,40% per importo pari o superiore ad un milione di euro

Spese istruttoria:

- Immobiliare
 - per immobili già esistenti:
 - o industriale/commerciale, 5‰, minimo EURO 500,00 + IVA;
 - o abitativo 5‰, minimo EURO 500,00 + IVA;
 - per immobili da costruire/ristrutturare 5‰, minimo EURO 2.500,00 + IVA oltre al recupero delle spese vive sostenute (gli oneri relativi al rogito di acquisto e vendita restano a carico dei locatari);
- Strumentale, automobilistico e veicoli commerciali e industriali:
 - o fino a EURO 50.000,00 0,75% minimo EURO 250,00 + IVA;



- o oltre EURO 50.000,00 5‰, minimo EURO 400,00 + IVA;
 - Unità da diporto (imbarcazioni/navi): 5‰, minimo EURO 1000,00 + IVA;
 - Imbarcazioni, navi e aeromobili ad uso commerciale: 5‰, minimo EURO 1.000,00 + IVA
- Per le altre condizioni si applicano le misure standard.

LEASING ARTIGIANCASSA

Per le condizioni applicate occorre fare riferimento alle "Condizioni particolari" per operazioni di Leasing garantite da Consorzi non Vigilati o operazioni di Leasing garantite da Consorzi Vigilati da Banca d'Italia e dalla Garanzia Diretta del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge n. 662/96.

Costo della garanzia Confidi: varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente autonomamente rispetto alle valutazioni di Banca Carige.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

RISOLUZIONE CONSENSUALE

In caso di perdita o distruzione dei beni locati, da qualsiasi causa originate, si potrà concordare la risoluzione consensuale del rapporto. L'Utilizzatore sarà tenuto a versare immediatamente alla Concedente:

- eventuali canoni scaduti ed impagati e relativi interessi di mora;
- un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata in rapporto al minore tra il tasso di attualizzazione vigente al momento della risoluzione e quello vigente alla stipula del Contratto;
- un ulteriore ammontare corrispondente al prezzo di riscatto, come previsto nel Piano finanziario definitivo, nonché ogni altro onere sostenuto dalla Concedente in occasione, in conseguenza e a seguito degli eventi di cui sopra.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

La Concedente potrà invocare l'anticipata risoluzione della locazione nel caso in cui l'Utilizzatore si rendesse inadempiente, anche parzialmente, ad uno qualsiasi degli obblighi contrattualmente assunti.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito di comunicazione della Concedente; l'Utilizzatore dovrà provvedere immediatamente a mettere i beni a disposizione della Concedente, nei modi da questa indicati.

La concedente avrà comunque facoltà di richiedere, e quindi il diritto di ottenere, il versamento immediato delle somme specificate al precedente Art. "Risoluzione Consensuale", fermo il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, e le facoltà attribuite dalla Legge in tali casi; tali somme verranno richieste dalla Concedente per iscritto e dalla data della comunicazione decorreranno gli interessi di mora nella misura contrattuale prevista.

CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBLOCAZIONE – RITENZIONE E COMPENSAZIONE

L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto, anche nell'ipotesi di cessione dell'azienda o dell'attività, senza il consenso scritto della Concedente. In nessun caso è ammessa la sublocazione, la concessione in comodato o l'affido a terzi.

PARTICOLARI CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL CONTRATTO DI LEASING PER IMBARCAZIONI

CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBLOCAZIONE RITENZIONE E COMPENSAZIONE

La Concedente, ai sensi dell'Art. 1260 C.C. e seguenti, può cedere in qualsiasi momento a terzi i diritti derivantigli dal contratto, come pure i diritti derivantigli dalle assicurazioni stipulate a suo favore; L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto, anche nell'ipotesi di cessione dell'Azienda o dell'attività, senza il consenso scritto della Concedente. In nessun caso è ammessa la sublocazione, la concessione in comodato o l'affido a terzi senza la previa autorizzazione della Concedente.

L'Utilizzatore rinuncia espressamente all'esercizio di qualsiasi diritto di ritenzione o di compensazione che dovesse eventualmente spettargli.

PARTICOLARI CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE

CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB-LOCAZIONE - RITENZIONE E COMPENSAZIONE (se non viene riconosciuta la facoltà di sublocazione)

La Concedente, ai sensi dell'Art. 1260 Codice Civile e seguenti, può cedere in qualsiasi momento a terzi i diritti derivantigli dalla presente scrittura, come pure i diritti derivantigli dalle assicurazioni stipulate a suo favore.

L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto, anche nell'ipotesi di cessione dell'azienda o dell'attività, senza il consenso scritto della Concedente; in nessun caso è ammessa la sub-locazione, la concessione in comodato o l'affido a terzi, né la costituzione di vincoli a qualsiasi titolo sull'immobile.

L'Utilizzatore rinuncia espressamente all'esercizio di qualsiasi diritto di ritenzione o di compensazione che dovesse eventualmente spettargli.

CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB-LOCAZIONE - RITENZIONE E COMPENSAZIONE (se viene riconosciuta la facoltà di sublocazione)

La Concedente, ai sensi dell'Art. 1260 Codice Civile e seguenti, può cedere in qualsiasi momento a terzi i diritti derivantigli dal contratto, come pure i diritti derivantigli dalle assicurazioni stipulate a suo favore.

L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto, anche nell'ipotesi di cessione dell'azienda o dell'attività, senza il consenso scritto della Concedente; in nessun caso è ammessa la costituzione di vincoli a qualsiasi titolo sull'immobile.

La sub-locazione, la concessione in comodato o l'affido a terzi sono ammessi sub-autorizzazione scritta della Concedente.



L'Utilizzatore rinuncia espressamente all'esercizio di qualsiasi diritto di ritenzione o di compensazione che dovesse eventualmente spettargli.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL LEASING POSTO BARCA BENE FINITO**RICONSEGNA DEL POSTO BARCA**

Al termine della locazione finanziaria, ovvero in caso di risoluzione anticipata, e qualora l'Utilizzatore non abbia esercitato il diritto di opzione, il posto barca, libero da persone e cose con relative pertinenze ed accessori, dovrà essere riconsegnato alla Concedente, in buono stato di manutenzione - salvo il deterioramento dovuto al normale uso - ed in condizioni tali da consentirne l'immediato riutilizzo; soltanto con la riconsegna ed il pagamento di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta, l'Utilizzatore sarà liberato da ogni responsabilità ed onere verso la Concedente.

L'Utilizzatore risponderà di tutti i danni che deriveranno alla Concedente qualora il posto barca non fosse restituito nelle condizioni previsti al precedente comma; resteranno a carico dell'Utilizzatore i costi delle eventuali perizie necessarie per accertare, dopo la restituzione, l'effettivo stato di conservazione del posto barca.

In caso di ritardo nella riconsegna, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente un'indennità di importo pari al canone di locazione periodico per ogni periodo o frazione di periodo di ritardo, salvo il diritto di richiedere maggiori danni.

A seguito della riconsegna del posto barca il Contratto di locazione si risolverà.

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Si potrà concordare la risoluzione consensuale del rapporto, su iniziativa di ciascuna delle parti; in tale circostanza, al momento della risoluzione l'Utilizzatore sarà tenuto a riconoscere alla Concedente, in sostituzione delle somme concordate a titolo di canone di locazione, una somma complessiva da versare immediatamente secondo la seguente articolazione:

- un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora;
- un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata al Tasso di attualizzazione;
- un ulteriore ammontare corrispondente al Prezzo di riscatto, come indicato in contratto, nonché ogni altro onere sostenuto dalla Concedente in occasione, in conseguenza e a seguito degli eventi di cui sopra.

A fronte dell'integrale pagamento di quanto contrattualmente previsto, la Concedente trasferirà all'Utilizzatore stesso la titolarità del diritto di superficie del posto barca.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

La Concedente potrà invocare l'anticipata risoluzione della locazione nel caso in cui l'Utilizzatore si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi di cui agli Artt. "Dichiarazione impegnativa", "Uso del bene locato", "Miglioramenti ed Addizioni", "Assicurazioni", "Sinistri", "Cessione del contratto - Scritture aggiuntive ed integrative - Sub-locazione - Ritenzione e compensazione", "Oneri e spese accessorie", "Imposte e tasse" ed "Integrazioni contrattuali", ovvero divenisse insolvente o, comunque, riducesse le garanzie in forza delle quali la locazione è stata concessa, e ciò anche in conseguenza di mutamenti della situazione amministrativa, giuridica od economica e patrimoniale dell'Utilizzatore, o nel caso di ritardata od omessa comunicazione alla Concedente di qualsiasi circostanza riguardante il posto barca e comunque connessa con gli obiettivi della locazione finanziaria, od ancora in caso di ripetuti protesti a carico dell'Utilizzatore, o sua sottoposizione a procedure esecutive e/o concorsuali, o comunque in caso di cessazione di attività.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito di comunicazione della Concedente all'Utilizzatore, il quale dovrà provvedere immediatamente a mettere il posto barca a disposizione della Concedente, nei modi da questa indicati e secondo il disposto indicato in contratto, con espressa rinuncia a muovere opposizione di alcun genere ed ogni contraria eccezione. La Concedente avrà comunque facoltà di richiedere, e quindi il diritto di ottenere, il versamento immediato di una somma complessiva secondo la seguente articolazione:

- un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora;
- un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata al Tasso di attualizzazione indicato nelle Condizioni Particolari;
- un ulteriore ammontare corrispondente al Prezzo di riscatto, come indicato nelle Condizioni Particolari, nonché ogni altro onere sostenuto dalla Concedente in occasione, in conseguenza e a seguito degli eventi di cui sopra;

fermo il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, e le facoltà attribuite dalla Legge in tali casi; la richiesta verrà formalizzata per iscritto dalla Concedente e dalla data della comunicazione decorreranno gli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

A fronte dell'integrale pagamento - da parte dell'Utilizzatore - di quanto contrattualmente previsto e della presentazione della documentazione secondo la tipologia del bene, la Concedente trasferirà all'Utilizzatore stesso la titolarità del diritto di superficie del posto barca nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troverà al momento dell'acquisto, ivi compresi eventuali privilegi ed oneri di natura reale, iscritti d'autorità nel corso del presente contratto, per effetto di accertamenti tributari.

In caso di mancato pagamento, da parte dell'Utilizzatore, delle somme di cui al Comma che precede, la Concedente, ottenuta la disponibilità del posto barca, avrà facoltà di procedere, previa eventuale effettuazione di perizia da parte di tecnico di sua fiducia, alla vendita a terzi del diritto di superficie del posto barca stesso e/o alla sua rilocazione, a prezzo congruo al valore.

Le somme in tal caso ricavate verranno dalla Concedente imputate a copertura, fino a concorrenza, di quanto come sopra dovuto dall'Utilizzatore. Eventuali eccedenze saranno prontamente retrocesse a quest'ultimo, fatta salva la facoltà della Concedente di trattenerle a compensazione o garanzia, anche parziale, di ogni propria ragione creditoria nascente da rapporti diversi dal presente contratto.

In qualunque caso in cui la Concedente abbia il diritto ad ottenere il rilascio del posto barca locato, la ritardata consegna rispetto ai tempi previsti e dovuti, qualunque ne sia il motivo, comporterà per la Concedente stessa il diritto ad esigere, dall'Utilizzatore o dai suoi aventi causa, un risarcimento per la mancata disponibilità, il cui ammontare non potrà essere inferiore, per ogni periodo o frazione di periodo di ritardo, a quanto contrattualmente dovuto come canone periodico di locazione.

**CESSIONE DEL CONTRATTO – SCRITTURE AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE – SUB-LOCAZIONE –RITENZIONE E COMPENSAZIONE**

La Concedente, ai sensi dell'Art. 1260 Codice Civile e seguenti, può cedere in qualsiasi momento a terzi i diritti derivantigli dalla presente scrittura, come pure i diritti derivantigli dalle assicurazioni stipulate a suo favore.

L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto di cui alla presente scrittura, anche nell'ipotesi di cessione dell'azienda o dell'attività; in nessun caso è ammessa la costituzione di vincoli a qualsiasi titolo sul posto barca.

La sub-locazione, la concessione in comodato o l'affido a terzi non sono ammessi in mancanza di preventivo consenso scritto della Concedente.

L'Utilizzatore dovrà comunque astenersi dallo stipulare, con terzi, contratti che abbiano per oggetto diritti sul posto barca.

L'Utilizzatore rinuncia espressamente all'esercizio di qualsiasi diritto di ritenzione o di compensazione che dovesse eventualmente spettargli.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL LEASING POSTO BARCA BENE FUTURO**RICONSEGNA DEL POSTO BARCA**

L'Utilizzatore risponderà di tutti i danni che deriveranno alla Concedente qualora il posto barca non fosse restituito nelle condizioni previste nel contratto; resteranno a carico dell'Utilizzatore i costi delle eventuali perizie necessarie per accertare, dopo la restituzione, l'effettivo stato di conservazione del posto barca.

In caso di ritardo nella riconsegna, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente un'indennità di importo pari al canone di locazione periodico per ogni periodo o frazione di periodo di ritardo, salvo il diritto di richiedere maggiori danni.

A seguito della riconsegna del posto barca il Contratto di locazione si risolverà.

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Si potrà concordare la risoluzione consensuale del rapporto, su iniziativa di ciascuna delle parti; in tale circostanza, al momento della risoluzione l'Utilizzatore sarà tenuto a riconoscere alla Concedente, in sostituzione delle somme concordate a titolo di canone di locazione, una somma complessiva da versare immediatamente secondo la seguente articolazione:

- un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora;
- un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata in rapporto al Tasso di attualizzazione indicato in Contratto;
- un ulteriore ammontare corrispondente al Prezzo di riscatto, come indicato in Contratto, nonché ogni altro onere sostenuto dalla Concedente in occasione, in conseguenza e a seguito degli eventi di cui sopra.

A fronte dell'integrale pagamento di quanto contrattualmente previsto, la Concedente trasferirà all'Utilizzatore stesso la titolarità del diritto di superficie del posto barca.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

La Concedente potrà invocare l'anticipata risoluzione della locazione nel caso in cui l'Utilizzatore si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi di cui agli Artt. "Dichiarazione impegnativa", "Uso del bene locato", "Miglioramenti ed Addizioni", "Assicurazioni", "Sinistri", "Cessione del contratto – Scritture aggiuntive ed integrative – Sub-locazione – Ritenzione e compensazione", "Oneri e spese accessorie", Imposte e tasse" ed "Integrazioni contrattuali", ovvero divenisse insolvente o, comunque, riducesse le garanzie in forza delle quali la locazione è stata concessa, e ciò anche in conseguenza di mutamenti della situazione amministrativa, giuridica od economica e patrimoniale dell'Utilizzatore, o nel caso di ritardata od omessa comunicazione alla Concedente di qualsiasi circostanza riguardante il posto barca e comunque connessa con gli obiettivi della locazione finanziaria, od ancora in caso di ripetuti protesti a carico dell'Utilizzatore, o sua sottoposizione a procedure esecutive e/o concorsuali, o comunque in caso di cessazione di attività.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito di comunicazione della Concedente all'Utilizzatore, il quale dovrà provvedere immediatamente a mettere il posto barca a disposizione della Concedente, nei modi da questa indicati e secondo il disposto indicato in Contratto, con espressa rinuncia a muovere opposizione di alcun genere ed ogni contraria eccezione. La Concedente avrà comunque facoltà di richiedere, e quindi il diritto di ottenere, il versamento immediato di una somma complessiva secondo la seguente articolazione:

- un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora;
- un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata in rapporto al Tasso di attualizzazione indicato in contratto;
- un ulteriore ammontare corrispondente al Prezzo di riscatto, come indicato in Contratto, nonché ogni altro onere sostenuto dalla Concedente in occasione, in conseguenza e a seguito degli eventi di cui sopra; fermo il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, e le facoltà attribuite dalla Legge in tali casi; la richiesta verrà formalizzata per iscritto dalla Concedente e dalla data della comunicazione decorreranno gli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

A fronte dell'integrale pagamento – da parte dell'Utilizzatore – di quanto contrattualmente previsto e della presentazione della documentazione secondo la tipologia del bene, la Concedente trasferirà all'Utilizzatore stesso la titolarità del diritto di superficie del posto barca nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troverà al momento dell'acquisto, ivi compresi eventuali privilegi ed oneri di natura reale, iscritti d'autorità nel corso del presente contratto, per effetto di accertamenti tributari.

In caso di mancato pagamento, da parte dell'Utilizzatore, delle somme di cui sopra, la Concedente, ottenuta la disponibilità del posto barca, avrà facoltà di procedere, previa eventuale effettuazione di perizia da parte di tecnico di sua fiducia, alla vendita a terzi del diritto di superficie del posto barca stesso e/o alla sua rilocazione, a prezzo congruo al valore.

Le somme in tal caso ricavate verranno dalla Concedente imputate a copertura, fino a concorrenza, di quanto come sopra dovuto dall'Utilizzatore. Eventuali eccedenze saranno prontamente retrocesse a quest'ultimo, fatta salva la facoltà della Concedente di



trattenerle a compensazione o garanzia, anche parziale, di ogni propria ragione creditoria nascente da rapporti diversi dal presente contratto.

In qualunque caso in cui la Concedente abbia il diritto ad ottenere il rilascio del posto barca locato, la ritardata consegna rispetto ai tempi previsti e dovuti, qualunque ne sia il motivo, comporterà per la Concedente stessa il diritto ad esigere, dall'Utilizzatore o dai suoi aventi causa, un risarcimento per la mancata disponibilità, il cui ammontare non potrà essere inferiore, per ogni periodo o frazione di periodo di ritardo, a quanto contrattualmente dovuto come canone periodico di locazione.

CESSIONE DEL CONTRATTO – SCRITTURE AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE – SUB-LOCAZIONE – RITENZIONE E COMPENSAZIONE

La Concedente, ai sensi dell'Art. 1260 Codice Civile e seguenti, può cedere in qualsiasi momento a terzi i diritti derivantele dalla presente scrittura, come pure i diritti derivantele dalle polizze assicurative stipulate a suo favore. L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto di cui alla presente scrittura, anche nell'ipotesi di cessione dell'azienda o dell'attività; in nessun caso è ammessa la costituzione di vincoli a qualsiasi titolo sul posto barca. La sub-locazione, la concessione in comodato o l'affido a terzi non sono ammessi in mancanza di preventivo consenso scritto della Concedente. L'Utilizzatore dovrà comunque astenersi dallo stipulare, con terzi, contratti che abbiano per oggetto diritti sul posto barca. L'Utilizzatore rinuncia espressamente all'esercizio di qualsiasi diritto di ritenzione o di compensazione che dovesse eventualmente spettargli.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Customer care e gestione reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata: reclami@pec.carige.it), che risponde entro al massimo 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

concedente: è l'intermediario bancario finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.

utilizzatore: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;

produttore: azienda che produce il bene strumentale

opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale: il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;

valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;

canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uso indicate (Euribor). In caso di cessazione o sostanziale variazione dell'indice di riferimento ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, questo si intenderà automaticamente sostituito con altro indice che sarà stato individuato quale sua alternativa sulla base del "Piano di intervento in caso di cessazione o sostanziale variazione degli indici di riferimento" predisposto dalla Banca medesima sulla base del citato Regolamento. Si precisa che ad oggi l'indice sostitutivo individuato dalla Banca è l' "€str a termine" (Euro Short Term Rate).

"arrangement fee"(commissione di organizzazione): percepita solo per finanziamenti di importo pari o superiore a quello specificato nella sezione condizioni economiche in relazione all'onerosità e alla complessità istruttoria e organizzativa del processo di concessione;

foro competente (convenzionale): è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.

TEG (Tasso effettivo globale medio): è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere (spese di istruttoria e gestione c/c affidato) per utilizzare il credito.

TUB Testo unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.